

COMUNE DI BARRALI



CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- REGOLAMENTO -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 11 del 29.02.2012

PREMESSA

I Consigli Comunali dei Ragazzi (C.C.R.) già istituiti in numerosi Comuni italiani mirano al coinvolgimento diretto dei ragazzi nella vita del proprio territorio attraverso una partecipazione guidata delle scuole, sulla base di specifiche progettualità che educino alla vita civile e democratica senza alcun vincolo a schematismi partitici o politici.

La finalità del progetto è quella, perciò, di ampliare la conoscenza del territorio da parte dei ragazzi, di favorire la loro partecipazione attiva alle problematiche comunali, offrire opportunità d'incontro e di relazione.

Far familiarizzare i nostri ragazzi con la vita pubblica e politica può sviluppare una forma concreta e altamente proficua di educazione/azione alla cittadinanza, contenere il disagio e prevenire le devianze attraverso la partecipazione diretta dei ragazzi alle istituzioni e l'assunzione, anche se limitata, di responsabilità.

In sintesi l'istituzione del C.C.R. si propone di:

- Creare consapevolezza e condurre a tappe di maturità individuale e relazionale;
- rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi;
- imparare a collaborare tra ragazzi e adulti;
- promuovere una coscienza civica preparando i ragazzi ad una cittadinanza consapevole;
- supportare i ragazzi in questo particolare momento della vita, onde evitare i rischi al momento del passaggio della scuola di 1° grado a quella superiore;
- fare in modo che il Consiglio Comunale tenga conto delle necessità e dei bisogni dei giovani;

ART. 1- Finalità

Al fine di favorire una valida crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito in accordo tra scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° grado e il Comune il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCR).

ART. 2 – Funzioni

Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dell'infanzia, dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi non vuole e non deve essere espressione politica, ma libera e autonoma rappresentanza dei giovani, adolescenti e preadolescenti del nostro paese.

ART. 3 - Elettori

Possono essere eletti quali consiglieri del CCR gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di secondo grado.

ART. 4 – Presentazione Candidatura

Possono essere eletti alla carica di Consigliere Comunale dei ragazzi, gli alunni residenti sul territorio comunale che frequentino le *Scuole Medie o la 4° e la 5° Elementare*.

Le candidature sono presentate al Dirigente Scolastico o suo delegato, per iscritto, tra il 20° e il 15° giorno antecedente la data delle elezioni.

Il Dirigente deve verificare la legittimità delle candidature nei successivi due giorni scolastici.

Le candidature alla carica di consigliere sono firmate dall'interessato e da almeno quattro elettori non candidati previa presentazione del **modello A**.

Le candidature alla carica di Sindaco sono sottoscritte da almeno dieci elettori non candidati previa presentazione del **modello B**.

Gli elettori possono sottoscrivere una sola candidatura.

Il numero massimo di candidati a Sindaco dei ragazzi è di tre, in caso di maggiore presentazione di candidatura si procederà con sorteggio alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato.

ART. 5 – Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi, a scrutinio segreto, da tutti i ragazzi della *Scuola Media e da quelli della 4° e 5° Elementare*.

Possono presentare la loro candidatura i ragazzi della 4^a e 5^a elementare e delle classi media.

Viene proclamato eletto Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

A parità di voti viene eletto il più anziano.

ART. 6 – Composizione del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si compone di un rappresentante di ogni classe *4° e di 5° elementare, di 1°, 2° e 3° Media* eletti a voto segreto nell'ambito della classe d'appartenenza.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano.

ART. 7 – Data delle elezioni e durata del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il sindaco restano in carica per un anno o comunque fino a che non vengano svolte nuove elezioni.

Se il Sindaco si dimette prima della scadenza del mandato, lo sostituisce il Vice Sindaco fino alla scadenza del mandato stesso.

Le elezioni sono indette, di norma, nel mese di ottobre.

Il Sindaco di Barrali indica la data delle elezioni ed informa la cittadinanza con pubblico manifesto e coordina le operazioni di voto.

La campagna elettorale per l'elezione del Sindaco ha inizio dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni e termina il giorno precedente a quello fissato per le votazioni.

I candidati Sindaci espongono il loro programma elettorale alle classi votanti in un locale adeguato presso i plessi scolastici del Comune.

ART. 8 – Modalità di voto del Sindaco dei Ragazzi

Il seggio elettorale è composto da un docente con funzione di Presidente che deve scegliere due alunni scrutatori che non risultano candidati nelle liste elettorali.

Il diritto di voto è esercitato nell'aula Consiliare del Comune di Barrali ovvero nei locali scolastici appositamente individuati, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno stabilito.

Ad ogni elettore viene consegnata una scheda con indicato i nomi dei candidati alla carica di Sindaco.

Ciascun elettore può indicare una sola preferenza barrando un solo nome dei candidati Sindaci pena l'annullamento del voto.

Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio il giorno lavorativo successivo presso il Comune di Barrali o plesso scolastico.

Le urne, debitamente sigillate, sono nel frattempo custodite nei locali dove si svolgono le operazioni di voto.

ART. 9 – Convocazione

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato dal Sindaco dei Ragazzi ogni qualvolta ci sia necessità di trattare argomenti di competenza.

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco di Barrali alla presenza di segretario comunale e giunta municipale; in tale occasione il CCR procede alla formale convalida degli eletti.

La convocazione è comunicata alla cittadinanza, a cura del Comune, con pubblico manifesto o altro mezzo equivalente.

Le successive sedute sono convocate dal Sindaco dei Ragazzi con lettera personale a ciascun consigliere, recapitata a mano a scuola, contenente l'ordine del giorno. Per conoscenza copia della convocazione è trasmessa anche al Sindaco del Comune.

Il Sindaco dei Ragazzi richiede al Sindaco del Comune, almeno dieci giorni prima di ogni seduta, la concessione di locali comunali idonei allo svolgimento delle sedute del CCR.

In alternativa le sedute consiliari possono svolgersi nei locali scolastici.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è convocato almeno due volte l'anno:

- 1) entro il 30 ottobre per l'approvazione della relazione programmatica annuale da sottoporre all'attenzione del Sindaco e della Giunta Municipale che ne verifica i contenuti in luogo di redazione del bilancio di previsione comunale;
- 2) entro il 31 maggio per la verifica dei programmi dell'anno scolastico precedente.

Almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale dei ragazzi può essere convocato dal Sindaco del paese che assieme alla sua giunta discute in linea generale delle problematiche/proposte/iniziative del C.C.R.

ART. 10 – Competenze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dibatte su problemi riguardanti la gioventù, esprimendo pareri e proposte da formulare e sottoporre all'Amministrazione Comunale attiva.

Gli argomenti sono posti all'ordine del giorno nella prima seduta utile della Giunta Municipale ed eventualmente del Consiglio Comunale per i provvedimenti di propria competenza.

Gli ambiti di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono i seguenti:

- 1) Cultura, Spettacolo e Pubblica Istruzione;
- 2) Politiche Sociali e Solidarietà;
- 3) Politiche ambientali, Sport e Tempo Libero;

ART. 11 – Funzioni del Sindaco dei Ragazzi

Il Sindaco dei Ragazzi presiede le sedute del CCR.

Nomina tra i consiglieri eletti un Vice-Sindaco.

Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di impedimento temporaneo, nelle sue funzioni.

Nella prima seduta utile del Consiglio il Sindaco dei Ragazzi comunica il nominativo del Vice-Sindaco.

ART.12 – Sedute del consiglio

Le riunioni del Consiglio sono di norma pubbliche.

Alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi partecipano, in qualità di uditori, tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

ART. 13 – Verbalizzazioni

Le sedute sono verbalizzate da un consigliere nominato a rotazione dal Sindaco dei ragazzi che funge anche da segretario.

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, sono sottoposte all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco che formula risposte scritte circa il problema sollevato ed illustra le modalità per le eventuali, possibili soluzioni.

ART. 14 – Variazioni

Eventuali variazioni o integrazioni al presente regolamento sono votate dal Consiglio Comunale di Barrali.

ART. 15 – Soggetti promotori

Le istituzioni scolastiche, in quanto tra i promotrici del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ne salvaguardano lo spirito, il funzionamento e le finalità, garantendo sostegno allo svolgimento delle attività di consiglio durante l'orario scolastico.

Art. 16 – Scioglimento del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Barrali su proposta del Sindaco o del Dirigente scolastico può votare lo scioglimento del Consiglio dei ragazzi qualora venisse meno quanto riportato in premessa e nello stesso regolamento in trattazione e qualora si verificassero in particolare le seguenti situazioni atte a destabilizzare la serenità del paese:

- contrasti tra ragazzi ed adulti
- mancanza di rispetto tra ragazzi
- strumentalizzazioni da parte degli adulti (Consiglieri comunali, genitori, docenti, ecc.)

Lo scioglimento del Consiglio Comunale dei ragazzi non comporta elezioni anticipate.

Le successive nuove elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi sono indette dal Sindaco del Comune previa valutazione col Dirigente Scolastico.